



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

28-1-11

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

A.G.C. - 19-03

PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI
CON LE AA.SS.LL.
SETTORE GESTIONE RUOLO PERSONALE SER-
VIZIO SANITARIO REGIONALE- PROCEDURE
CONCORSUALI-SAPPORTI CON LE AA. SS. LL.

CENTRO DIREZIONALE, IS. C3
80100 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0049662 24/01/2011

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Gestione ruolo personale Serv. San. Reg. le proc. concors.

Classifica: 4.1.1.



N. Pratica _____

Oggetto: _____

C.C. 6016/10 - 7321/10

Oggetto: trasmissione ordinanze ex art. 700 c.p.c. promosso da:

de Sora
CORTESE ANNAMARIA - LIONE RITA

(Stabilizzazione nel ruolo sanitario regionale)

Si trasmette in copia le ordinanze ex art. 700 c.p.c., in oggetto emarginate, affinché Codesta Spett.le Struttura possa adottare i provvedimenti di propria competenza, tenendo conto che non vi sono validi motivi per il reclamo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Pasquale D'Onofrio

Tel. 081 796 35 19



60/10
COPIA

2 copie
2 copie Es.Proc.
2 copia Es.attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Brev.

Racciate n. 24

Chiedente

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)

Napoli 10 GEN 2011

Il Cancelliere

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del

lavoro dr. Maria Gallo, sciogliendo la riserva formulata all'udienza

3.11. 2010 in relazione al procedimento n. 40233/2010 RG, tra CORTESE

ANNAMARIA E REGIONE CAMPANIA;

premesso che

con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente adiva il giudice del lavoro contestando il provvedimento dell'autorità amministrativa regionale di esclusione dagli elenchi dei lavoratori destinati alla stabilizzazione, quale collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, pur essendo ella dipendente a tempo determinato presso la ASL Napoli 2 da un congruo periodo di tempo;

si osserva

17 GEN 2011

il ricorso è fondato e va accolto.

Devono, a tal proposito, rammentarsi la ratio e la funzione della cd.

"stabilizzazione" nell'ambito del settore del pubblico impiego.

Con le leggi finanziarie degli anni 2007 (L. 296/2006) e 2008 (L. 244/2007) il legislatore ha introdotto l'istituto della stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso enti pubblici con rapporto temporaneo, definendolo nei suoi aspetti sostanziali e procedurali.

Tali disposizioni speciali, derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Alla base dell'intervento, invero, vi è la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzazione del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni che in quanto assimilabili a forme di precariato sono apparse poco compatibili con i principi basilari dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

A questa speciale procedura, che deroga al principio costituzionale

Il Giudice
dr. Maria Gallo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATI
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI 18 GEN 2011

del concorso pubblico in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni, potevano accedere, ex art. 1 co. 643, l. 296/06, anche gli enti di ricerca.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha poi diramato alcune direttive e circolari allo scopo di fornire linee di indirizzo univoche per un'applicazione uniforme delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione tra le quali appaiono importanti, per quanto concerne il caso in esame, la direttiva n. 7/07 e le circolari n. 5/2008 e n. 3851 del 27.1.09.

Dalla lettura delle stesse si evincono le caratteristiche che connotano l'istituto della stabilizzazione; può così affermarsi che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno una portata vincolante e non determinano, in capo ai possibili destinatari, un diritto soggettivo all'assunzione. In proposito si è espresso chiaramente il TAR Veneto, Sez. II, con sent. N. 3342 del 19 ottobre 2007, statuendo che "la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo dell'amministrazione essendo una facoltà discrezionale, correlativamente non esiste un diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione ma unicamente un'aspettativa di fatto".

(così nella circ. 5/08 pag. 6)

Deve poi affermarsi che la stabilizzazione del personale precario può avvenire solo quando sia accertata una vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata; che nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno già deliberato la relativa stabilizzazione e che abbia già maturato il requisito del triennio.

La circolare citata chiarisce poi che la proroga si applica nei confronti del personale che a seguito di procedure di valutazione viene individuato come destinatario dell'assunzione e che in nessun caso la proroga può di fatto realizzare un'assunzione a tempo indeterminato


Il Giudice
dr. Maria Gallo

al di fuori delle reali possibilità di assunzione individuate nella programmazione triennale sulla base delle normative vigenti.

Infine, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 co. 95 della legge 244/2007, sono poi prorogabili, per le finalità indicate al comma 94, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, i rapporti di lavoro a tempo determinato sorti sulla base delle procedure selettive previste dall'art. 1 co. 529 e 560 della l. n. 296/06 anche in deroga a quanto previsto dal novellato art. 36 del d.lgs.165/2001. L'inciso «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» rinvia alle disposizioni della Legge Finanziaria 2006 che prevedono che le amministrazioni statali e gli enti locali soggetti al patto di stabilità debbano necessariamente riservare almeno il 60% dei posti a tempo determinato che mettono a concorso ai co.co.co. in servizio presso l'ente da almeno 1 anno alla data del 29 settembre 2006. ,

E' poi intervenuta la legislazione regionale più recente laddove con l'art. 81, Legge Regionale n. 5/2008, intitolato "Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale" è previsto :

1. La Regione Campania, ... in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono

- i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato,
- o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006
- o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da

Il Giudice
dr. Maria Gallo

norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità. ...

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. ...L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

Con Legge Regionale n. 5 del 14.04.2008 è stato in parte modificato l'art.81: al comma 2 le parole "i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato," sono sostituite dalle seguenti *"coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato,"*.

Ai sensi dell'art. Art. 97 la predetta legge è stata dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta il 04.02.08.


Il Giudice
dr. Maria Gallo

Destinatari della norma sulla stabilizzazione , pertanto, sono:

- coloro che alla data del 31.12.2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni , anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato e subordinato;
- coloro che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006;
- coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni , anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge .

Nella fattispecie in esame - come provato dalla documentazione in atti, contenente gli attestati di servizio della Cortese presso varie strutture sanitarie con contratti di lavoro a tempo determinato - la ricorrente ha maturato il requisito del servizio triennale , nonostante il contrario avviso della PA .

Ed invero , in relazione alla prima ipotesi , alla data del 31.12.2006 la ricorrente aveva già cumulato 39 mesi di servizio utile; in relazione alla seconda ipotesi di ammissione alla data del 29.9.2006 aveva in corso un contratto a termine stipulato il 21.6.2006 con scadenza al 2.3.2007 (cumulando così un servizio utile di 41 mesi) ; ed infine in relazione alla terza ipotesi di ammissione la ricorrente nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge la ricorrente poteva contare un servizio utile superiore al triennio .

La necessità di garantire l'inserimento in graduatoria della lavoratrice allo scopo di consentire la partecipazione alla procedura di stabilizzazione integra il pericolo di pregiudizio irreparabile che giustifica il ricorso alla procedura cautelare urgente .

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede :

ordina alla Regione Campania di inserire la ricorrente tra gli ammessi alla procedura di stabilizzazione e, quindi, negli elenchi di cui all'art. 81 co. 5 L. Reg. Campania n. 1/08;

condanna la convenuta , rimasta contumace, alla rifusione delle spese liquidate in complessivi € 1200,00 per diritti e onorari da attribuirsi.

Il Giudice
dr. Maria Gallo



Napoli, 3.11.2010

IL GIUDICE
Dott. Maria Gallo

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT... IN CANCELLERIA

Oggi 23 NOV 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
DI NOMEZIA Carroia



Il Giudice
dr. Maria Gallo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Attilio Davide (in proprio), io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte di Appello di Napoli - ho notificato copia dell'antescritto atto affinché ne abbia legale scienza ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore dom.to per la carica in Via S. Lucia, 81 - Napoli

